

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G06142 **del** 30/05/2016

**Proposta n.** 8143 **del** 27/05/2016

**Oggetto:**

Legge regionale 16 dicembre 1988 n.82. - D.G.R. 3 maggio 1994, n. 2542 Rilascio attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata a favore della Sig.ra Bugliazzini Silvia- Comune di Bassano Romano (VT) foglio n.15 particella 474- superficie complessiva di ha 00,45

**OGGETTO:** Legge regionale 16 dicembre 1988 n.82. - D.G.R. 3 maggio 1994, n. 2542  
Rilascio attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata a favore della Sig.ra Bugliazzini Silvia- Comune di Bassano Romano (VT) foglio n.15 particella 474- superficie complessiva di ha 00,45

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

**VISTA** la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**VISTA** la Legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82, "*Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio*" ed in particolare il comma 5 dell'art. 3 che recita: "*La Regione, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate*";

**VISTA** la Legge regionale 2 maggio 1995 n.17 "*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*", ed in particolare l'art. 37 lett. ii), che vieta l'esercizio venatorio nelle tartufaie coltivate e/o controllate appositamente tabellate;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1994, n. 2542 "*Rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate- L.R. n. 82 del 16 dicembre 1988*" ed in particolare il punto 3 dell'Allegato A, che stabilisce le modalità e procedure tecnico- amministrative per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate;

**PRESO ATTO** che:

- con nota prot. n. 163963 del 30 marzo 2016, acquisita agli atti dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola con prot. n. 168387 del 31 marzo 2016, l'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, in relazione alla richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata per la produzione di tartufo nero pregiato appartenente alle specie *Tuber Melanosporum Vitt.* inoltrata dalla Sig.ra Bugliazzini Silvia, nata a Roma

il 17.12.1971, in qualità di proprietario di un terreno situato a Bassano Romano (VT), iscritto al N.C.T al foglio n. 15 particella n. 474 per una superficie totale pari a ha 00,45 come da fascicolo aziendale riportato sul SIAN, ha trasmesso:

1. titolo di proprietà del terreno interessato, mediante visura catastale;
2. planimetria catastale in scala 1:2.000 con l'indicazione della tartufaia coltivata;
3. corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'area tartufigena;
4. relazione tecnica redatta dal Dott. Agr Norcia Giuseppe in data 1 dicembre 2015, inerente la richiesta di riconoscimento della tartufaia coltivata;
5. nota di cessione del 12 marzo 2008, con la quale la Ditta Raggi VIVAI forniva gratuitamente alla Sig.ra Bugliazzini Silvia n. 500 piante di roverella micorrizzate, con la clausola che la Sig.ra Bugliazzini Silvia avrebbe provveduto a mettere in atto le operazioni di piantumazione e successiva coltivazione delle piante;
6. certificazione di micorrizzazione delle piante tartufigene di roverella (*Quercus pubescens*) per tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum*) rilasciato dalla Ditta Raggi VIVAI in data 12 marzo 2008, dal quale risulta che gli apparati radicali sono fortemente interessati al processo di micorrizzazione per il 70-80%, con il 40-60% di micorrize mature ed assenza di micorrize inquinanti ;
7. documento di trasporto n. 7/08 del 12 marzo 2008 della Ditta Raggi VIVAI;

**VISTO** il verbale di accertamento congiunto del Corpo Forestale dello Stato- Comando Provinciale di Viterbo e dalla Regione Lazio- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo , redatto in data 3 marzo 2016 in seguito a sopralluogo, dal quale risulta che il terreno interessato alla richiesta di riconoscimento consiste in un impianto artificiale istituito “*ex novo*” e costituito da n. 260-270 piantine di roverella micorrizzate di 8 anni di età, messe a dimora con sesti d'impianto irregolari di cui all'art. 2.1 della D.G.R. n. 2542/1994;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del sopracitato verbale, i funzionari addetti del Corpo forestale dello Stato - Comando Provinciale di Viterbo e della Regione Lazio- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, esprimono parere favorevole alla richiesta di riconoscimento della tartufaia coltivata a favore della Sig.ra Bugliazzini Silvia, nata a Roma il 17/12/1971 e residente a Bassano Romano (VT), in qualità di proprietario del terreno ubicato nel Comune di Bassano Romano (VT), strada Provinciale Bassanese n. 11. iscritto al N.C.T al foglio n. 15 particella n. 474 per una superficie totale pari a ha 00,45 come da fascicolo aziendale riportato sul SIAN;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera ii della Legge regionale n. 17/1995, è vietato l'esercizio venatorio nel terreno oggetto di tartufaia coltivata, appositamente tabellato;

**RITENUTO** pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, di attestare il riconoscimento di una tartufaia coltivata , ai sensi art. 3 della Legge 16 dicembre 1988, n. 82 e della D.G.R. n. 2542/94, su un terreno situato a Bassano Romano (VT), iscritto al N.C.T al foglio n. 15 particella n. 474 per una superficie totale pari a ha 00,45, a favore della Sig.ra Bugliazzini Silvia, in qualità di proprietario del terreno stesso;

## DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- il riconoscimento di una tartufaia coltivata per la produzione di tartufo nero pregiato appartenente alle specie *Tuber melanosporum*, su un terreno situato a Bassano Romano (VT), in località “S.P. Bassanese n. 11), iscritto al N.C.T al foglio n. 15 particella n. 474 per una superficie totale pari a ha 00,45, a favore della Sig.ra Bugliazzini Silvia, nata a Roma il 17.12.1971 e residente a Bassano Romano (VT) in S.P. Bassanese n. 11, in qualità di proprietario del terreno stesso.

La tartufaia coltivata, oggetto di riconoscimento ai sensi del presente provvedimento, deve essere tabellata ai fini del conseguimento da parte del proprietario di una “raccolta di tartufi riservata”, in conformità alle indicazioni previste dall’art. 3 commi 6, 7 e 8 della Legge regionale n. 82/1988;

E’ vietato, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera ii della Legge regionale n. 17/1995, l’esercizio venatorio nel terreno oggetto di tartufaia, appositamente tabellato;

La presente attestazione di riconoscimento ha validità quinquennale, rinnovabile, previa verifica dei requisiti previsti dalla D.G.R n. 2542/94.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura [www.regione.lazio.it/rl\\_agricoltura/](http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/)

Il Direttore  
(Dott. Roberto Ottaviani)